



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**

Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: [cru@figc.it](mailto:cru@figc.it)

**NUMERO COMUNICATO 100 BIS DATA COMUNICATO 17/12/2022**

**STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

## Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 1715

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua riunione del 15 Dicembre 2022, ha assunto la seguente decisione:

## REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' ASD RIVO SUBASIO IN MERITO ALLA GARA BARBERINI FLAMINIA-RIVO SUBASIO DISPUTATASI A SIGILLO IL 12.11.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 80/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA CON RISULTATO DI 0-6;**
- **AMMENDA ALLA SOCIETA' DI € 300,00;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE CALDARELLI ANGELO PER N°2 GARE.**

**HA PRONUNCIATO** NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15.12.2022, LA SEGUENTE DECISIONE:

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara in sede di audizione ha confermato il rapporto. Ha altresì specificato che il parapiglia verificatosi a seguito dell'espulsione del calciatore Caldarelli – il quale si rifiutava di abbandonare il campo – vedeva coinvolti diversi giocatori e dirigenti del Rivo. Detta situazione, protrattasi per diversi minuti (quasi dieci), induceva il direttore di gara a revocare pro forma l'espulsione al Caldarelli e a far proseguire, sempre pro forma la partita. Tale decisione, come evidenziato dal direttore di gara è stata presa al fine di tutelare la propria incolumità personale e per non far degenerare ulteriormente la situazione, in caso contrario avrebbe dovuto espellere anche altri giocatori e dirigenti del Rivo. Le dichiarazioni rese dal direttore di gara, alle quali – come noto – deve attribuirsi fede privilegiata, non consentono una ricostruzione dei fatti difforme nel senso prospettato dalla società reclamante. In considerazione di quanto sopra esposto, le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue rispetto ai fatti e come tali meritevoli di conferma.

P.Q.M

**Respinge il reclamo.**

**Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 17 DICEMBRE 2022.**

Il Segretario  
Valerio Branda

Il Presidente  
Luigi Repace